

IL VADEMECUM DEL GIUDICE DEL LAVORO DI APPELLO

CENTO VERIFICHE E QUESTIONI PROCESSUALI NEL GIUDIZIO DI SECONDO GRADO *EX LEGE 533/73*

**A cura del Dott. Vito Francesco Nettis
Consigliere della Sezione Lavoro della Corte d'Appello di Bari**

*** * * * ***

Mancata comparizione dell'appellante all'udienza di discussione

- 1.** Se entrambe le parti non compaiono all'udienza di discussione e manca la dimostrazione, da fornirsi dall'appellante, che il ricorso in appello e il decreto presidenziale di fissazione dell'udienza sono stati notificati all'appellato, va dichiarata l'improcedibilità dell'appello senza rinvio della causa ad altra udienza (Cass. 17368/2018).
- 2.** Se entrambe le parti non compaiono all'udienza di discussione ma risulta la notifica dell'atto di appello ovvero l'appellato è costituito (la costituzione produce gli stessi effetti della notifica) va disposto rinvio ad altra udienza ex art. 309 e 181 c.p.c.
- 3.** Se nessuna delle parti compare anche all'udienza successiva va ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e (per i soli giudizi promossi dal 25/6/2008) dichiarata l'estinzione del processo, mentre se compare solo l'appellato va dichiarata l'improcedibilità (Cass. 2816/2015), ove anche l'appellato chieda la decisione di merito, poiché la definizione in rito ha carattere preliminare.
- 4.** Se la parte appellante non compare alla prima udienza e l'appellato è costituito e compare ma non chiede la decisione, si dispone rinvio ad altra udienza ex art. 348, comma 2, c.p.c.; se chiede la decisione, la causa va definita con statuizione di merito o anche di rito ma per motivi diversi dalla mancata comparizione dell'appellante (Cass. 7586/2007).
- 5.** La disciplina delle spese segue gli ordinari criteri di cui agli artt. 91 e 92 c.p.c.

Omessa notificazione dell'atto di appello o notificazione giuridicamente inesistente

- 6.** Se non ricorre l'ipotesi precedente, ossia se l'appellante compare, l'appello va dichiarato, ugualmente, improcedibile, ove l'atto di gravame non sia stato notificato.
- 7.** Non è consentita la concessione di un termine per la notifica dell'atto di gravame, tranne che non ricorra un'ipotesi di rimessione in termini che richiede, tanto nella versione prevista dall'art. 184 bis c.p.c. che in quella di più ampia portata contenuta nell'art. 153, comma 2, c.p.c., come novellato dalla l. 18 giugno 2009 n. 69, la

dimostrazione che la decadenza sia stata determinata da una causa non imputabile alla parte, perché cagionata da un fattore estraneo alla sua volontà (Cass. 19836/2011).

8. Se l'appellato si costituisce volontariamente in data antecedente alla prima udienza di discussione, il vizio di omessa notifica viene sanato con efficacia *ex nunc*, producendo la costituzione spontanea gli stessi effetti della notifica (in motivazione, Cass. 7586/2007).

9. Se l'appellato non si è costituito per la prima udienza di discussione e questa venga, per qualsivoglia ragione, rinviata (rinvio d'ufficio, rinvio su istanza di parte, assenza legittima del relatore, ecc.), l'appello resta improcedibile anche se l'appellato successivamente si costituisce, poiché, essendo già scaduto il termine per l'impugnazione al momento della costituzione, la sentenza impugnata è ormai passata in giudicato.

Nullità della notificazione dell'atto di appello

(eseguita in luogo diverso da quelli indicati dal c.p.c., alla parte personalmente anziché al difensore costituito; violazione del termine a comparire ecc.).

10. Se l'appellato non si è costituito, va disposta la rinotifica dell'atto di appello in un termine perentorio, ai sensi dell'art. 291 c.p.c. e la rinnovazione determina la sanatoria *ex tunc* della nullità.

11. Se il rinnovo della notifica nulla viene del tutto omesso, il gravame va dichiarato inammissibile; se il rinnovo avviene oltre il termine perentorio fissato, va dichiarata l'estinzione del processo (Cass. 13637/2017).

12. La nullità è sanabile "ex tunc" anche per effetto di spontanea costituzione dell'appellato.

13. Tuttavia, ove la nullità dipenda dal mancato rispetto del termine a comparire va disposta la dilatazione dell'udienza se (e soltanto se) l'appellato spontaneamente costituito ne faccia espressa richiesta (Cass. 9404/2018).

Termine per la proposizione dell'appello

14. Il termine è di 30 gg. dalla notificazione della sentenza (art. 325 c.p.c.).

15. Se, durante la decorrenza del termine di cui all'articolo 325, sopravviene la morte o la perdita della capacità della parte o del suo difensore, il termine stesso è interrotto e il nuovo decorre dal giorno in cui la notificazione della sentenza è rinnovata (art. 328 c.p.c.).

16. In caso di sospensione, cancellazione o radiazione dall'albo del difensore o di morte di quest'ultimo, la notifica della sentenza alla parte personalmente costituisce l'unico mezzo per far decorrere il termine breve dell'art. 325 c.c. (Cass. 11298/2018).

17. La notificazione della sentenza anche a uno soltanto dei difensori nominati dalla parte è idonea a far decorrere il termine breve di 30 gg. per impugnare, di cui all'art. 325 c.p.c., a nulla rilevando che il destinatario della notifica non sia anche domiciliatario della parte (Cass. 20625/2017).

18. Se l'Amministrazione dello Stato si è costituita in giudizio in primo grado avvalendosi di un proprio dipendente secondo la previsione di cui all'art. 417-bis

c.p.c., la notifica della sentenza di primo grado, ai fini del decorso del termine breve per l'impugnazione, va effettuata allo stesso dipendente (Cass. 17596/2016).

19. Se la sentenza non viene notificata, il termine per l'appello è di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza per i giudizi instaurati dal 4/7/2009 (art. 327 c.p.c., nuova formulazione) o di un anno per i giudizi instaurati prima (art. 327 c.p.c., vecchia formulazione).

20. Se l'appello viene tardivamente proposto ne va dichiarata, anche d'ufficio, l'inammissibilità.

Luogo di notificazione dell'appello

21. Se viene notificata la sentenza e la parte dichiara la sua residenza o elegge domicilio, la notifica va eseguita esclusivamente in tale luogo (art. 300, comma 1, prima parte c.p.c.).

22. Se non ricorre l'ipotesi precedente, la notificazione va fatta presso il procuratore costituito o nella residenza o nel domicilio eletto per il giudizio (art. 300, comma 2, seconda parte, c.p.c.).

23. La notificazione va fatta presso il procuratore costituito anche se v'è stata revoca della procura da parte del cliente o la rinuncia alla procura da parte del difensore, a norma dell'art. 85 c.p.c., poiché la revoca o la rinuncia non fanno perdere al procuratore lo ius postulandi e la rappresentanza legale del cliente per tutti gli atti del processo, fino a quando non si sia provveduto alla sua sostituzione con un altro procuratore (Cass. SS.UU. 3702/2017).

24. È nulla (e non inesistente) la notifica dell'atto di appello eseguita al difensore che, nelle more del decorso del termine di impugnazione, si sia volontariamente cancellato dall'albo professionale (Cass. S.UU. 3702/2017).

25. Nel caso in cui la pubblica amministrazione, parte del rapporto sostanziale di lavoro subordinato, stia direttamente e attraverso un proprio dipendente nel giudizio di primo grado a norma dell'art. 417-bis c.p.c., gli atti dei diversi gradi o fasi del giudizio devono essere notificati all'Avvocatura dello Stato, a pena di nullità della notifica, suscettibile di rinnovazione ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ. ovvero di sanatoria nel caso in cui l'Amministrazione si costituisca (Cass. 5853/2017; Cass. SS.UU. 752/2007).

Morte della parte e ultrattività del mandato

26. La morte o la perdita di capacità della parte costituita a mezzo di procuratore, dallo stesso non dichiarata in udienza o notificata alle altre parti, comporta, giusta la regola dell'ultrattività del mandato alla lite, che:

a) la notificazione della sentenza fatta a detto procuratore, ex art. 285 c.p.c., è idonea a far decorrere il termine per l'impugnazione nei confronti della parte deceduta o del rappresentante legale di quella divenuta incapace;

b) il medesimo procuratore, qualora originariamente munito di procura alla lite valida per gli ulteriori gradi del processo, è legittimato a proporre impugnazione - ad eccezione del ricorso per cassazione, per cui è richiesta la procura speciale - in

rappresentanza della parte che, deceduta o divenuta incapace, va considerata, nell'ambito del processo, tuttora in vita e capace;

c) è ammissibile la notificazione dell'impugnazione presso di lui, ai sensi dell'art. 330, comma 1, c.p.c., senza che rilevi la conoscenza "aliunde" di uno degli eventi previsti dall'art. 299 c.p.c. da parte del notificante (Cass. 11072/2018; Cass. SS.UU. 15295/2014).

Identificazione del mezzo di impugnazione

27. L'identificazione del mezzo di impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale deve essere compiuta in base al principio dell'apparenza, vale a dire con riferimento esclusivo alla qualificazione dell'azione effettuata, anche implicitamente (ma in modo certo e non generico – Cass. 21683/2009 -) dal giudice nello stesso provvedimento, indipendentemente dall'esattezza di essa nonché da quella operata dalla parte (ex multis, Cass. 24933/2017).

28. Se il primo giudice non ha operato, neanche implicitamente, una qualificazione dell'azione, deve provvedervi il giudice della impugnazione, anche d'ufficio, non solo ai fini della decisione nel merito, ma anche ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione medesima (Cass. 13381/2017).

Identificazione del mezzo di impugnazione: opposizione agli atti esecutivi e all'esecuzione

29. In base ai principi di cui ai punti 27. e 28. del paragrafo precedente, se il Tribunale ha qualificato (correttamente o no, non rileva) l'azione proposta come opposizione agli atti esecutivi, l'unico rimedio esperibile è il ricorso per Cassazione ex art. 111 c.p.c. (poiché la sentenza è, ex art. 618, c.p.c. inappellabile); sarà esperibile, invece, solo l'appello se il Tribunale ha qualificato l'azione come opposizione all'esecuzione.

30. In mancanza di qualificazione, dovrà il giudice dell'impugnazione procedervi, anche ai fini della verifica dell'ammissibilità del mezzo utilizzato dalla parte.

31. Quando le contestazioni della parte si configurino, nello stesso procedimento, come opposizione all'esecuzione e opposizione agli atti esecutivi, si deve ritenere che la sentenza, formalmente unica, contenga due decisioni distinte, soggette, rispettivamente, ad appello e a ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost." (Cass. n. 12872/2016; 10804/2000).

Appello non notificato a tutte le parti del processo di primo grado

A) Causa inscindibile ex art. 331 c.p.c.

litisconsorzio necessario sostanziale (per essere il rapporto necessariamente plurisoggettivo; ad es., domanda di riformulazione della graduatoria nelle procedure selettive) o processuale (ad es., subentro degli eredi di una delle parti nel giudizio di primo grado).

32. Se l'atto non è stato notificato a tutte le parti, va ordinata l'integrazione del contraddittorio in un termine perentorio.

Non spetta al giudice d'appello stabilire chi deve provvedere all'adempimento.

Chi è interessato deve attivarsi.

33. Se nessuna delle parti provvede all'integrazione entro il termine fissato, l'impugnazione va dichiarata inammissibile.

B) causa scindibile ex art. 332 c.p.c.

34. Se l'atto non è stato notificato a tutte le parti, va ordinata l'integrazione solo se ancora pendono i termini per l'appello da parte di coloro che non sono stati evocati in giudizio (ipotesi assai difficile a verificarsi) e al solo fine di consentire la celebrazione di un solo processo.

35. Se nessuna delle parti provvede all'integrazione e ancora pendono i termini per l'appello per le altre parti, il processo resta sospeso sino al decorso di tali termini.

Appello incidentale

36. L'appello incidentale va proposto, a pena di decadenza, nella memoria di costituzione da depositarsi almeno 10 gg. prima dell'udienza.

37. In caso di nullità della notificazione valgono le stesse regole che disciplinano l'appello principale.

38. La parte totalmente vittoriosa nel merito in primo grado:

deve necessariamente proporre appello incidentale:

a) se eccepisce il difetto di giurisdizione dell'A.G.O.;

b) se intende censurare la sentenza nella parte in cui un'eccezione di merito sia stata ritenuta infondata, in modo espresso o attraverso un'enunciazione indiretta (Cass. SS.UU. 11799/2017);

c) se intende devolvere al giudice di appello un'eccezione di rito sulla quale il Tribunale, pur rigettando nel merito la domanda, ha omesso di decidere (Cass. SS.UU. cit.).

non deve proporre appello incidentale:

d) se un'eccezione di merito non è stata ritenuta infondata, in modo espresso o attraverso un'enunciazione indiretta; tuttavia è necessaria la sua espressa riproposizione.

39. Ove la parte totalmente vittoriosa utilizzi ugualmente, nell'ipotesi di cui al punto 3. lett. d), il mezzo dell'appello incidentale, questo, benché inammissibile - stante l'eccedenza del mezzo adoperato rispetto all'interesse della parte medesima, che non può chiedere di vedere accolte le proprie ragioni con una diversa motivazione - vale comunque a riproporre l'eccezione disattesa in primo grado, in virtù del principio generale di conversione degli atti nulli (Cass. 18169/2004).

Specificità dei motivi di impugnazione

40. La specificità dei motivi di appello esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte ad incrinare il fondamento logico - giuridico delle prime.

Non è, pertanto, sufficiente che l'atto d'appello consenta di individuare genericamente le statuizioni concretamente impugnate, essendo, per converso, necessario che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante in modo da incrinarne il relativo fondamento logico - giuridico, anche

se il grado di specificità dei motivi va correlato al tenore della motivazione della sentenza impugnata (Cass. 932/2018).

41. Tuttavia, non occorre l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello (Cass. SS.UU. 2017/2017).

42. All'onere dell'appellante di definire, con specificità, i confini dell'impugnazione e gli aspetti, della pronuncia di primo grado, sui quali essa si deve concentrare, corrisponde il compito del giudice di appello di statuire nel rigoroso rispetto di detti confini, il cui superamento conduce, inevitabilmente, alla violazione del disposto dell'art. 112 c.p.c., in tema di corrispondenza fra chiesto e pronunciato, ovvero ad una pronuncia ultra petita (Cass. 7469/2018).

43. L'appellante assume sempre la veste di attore rispetto al giudizio d'appello e su di lui ricade l'onere di allegare e provare i fatti posti a fondamento dei motivi di appello, quale che sia stata la posizione processuale di attore o convenuto assunta nel giudizio di primo grado e a nulla rilevando che in primo grado, in virtù del criterio di riparto di cui all'art. 2697 c.c., l'onere di provare i medesimi fatti abbia gravato sulla controparte (Cass. 10541/2018; Cass. SS.UU. 28498/2005).

44. Ove l'appellante si dolga dell'erronea valutazione, da parte del primo giudice, di documenti prodotti dalla controparte e da questi non depositati in appello, ha l'onere di estrarne copia ai sensi dell'art. 76 disp. att. c.p.c. e di produrli in sede di gravame (Cass. 10541/2018; Cass. SS.UU. 3033/2013).

Domande ed eccezioni nuove – nuove contestazioni – nuove prove

45. Non è possibile introdurre nella fase di appello nuove domande ossia domande aventi diversa causa petendi o diverso petitum rispetto a quelli indicati in primo grado (art. 437, comma 2 c.p.c.)

46. La richiesta di restituzione di somme corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado, consegue alla richiesta di modifica della decisione impugnata, sicché non costituisce domanda nuova ed è, pertanto, ammissibile in appello, se formulata, a pena di decadenza, con l'atto di gravame, ove a tale momento la sentenza sia stata già eseguita, ovvero nel corso del giudizio, qualora l'esecuzione sia avvenuta dopo la proposizione dell'impugnazione (Cass. 1324/2016; 2292/2018)

47. Non possono sollevarsi in appello nuove eccezioni (art. 437, comma 2, c.p.c.).

La preclusione, tuttavia, riguarda le eccezioni in senso stretto (che sono tassative), con cui si indicano fatti estintivi, modificativi, impeditivi rilevabili, per espressa disposizione di legge, solo su istanza di parte, e non le eccezioni in senso lato con cui si indicano fatti estintivi, modificativi, impeditivi rilevabili anche d'ufficio.

48. Esempi di eccezioni in senso stretto sono:

eccezione di compensazione (art. 1242, primo comma, c.c.);

eccezione di annullabilità del contratto, quando è prescritta l'azione (art. 1442, quarto comma, c.c.);

eccezione di inadempimento (art. 1460, primo comma, c.c.);

eccezione di prescrizione (art. 2938 c.c.);

eccezione di decadenza, "salvo che, trattandosi di materia sottratta alla disponibilità delle parti, il giudice debba rilevare le cause d'improponibilità dell'azione" (art. 2969 c.c.);

eccezione di incompetenza derogabile (art. 38, primo comma, c.p.c.).

49. Esempi di eccezioni in senso lato sono:

eccezione di inapplicabilità della tutela reale del lavoratore subordinato ai sensi dell'art. 18 della legge n. 300 del 1970 (Cass. 12907/2017);

eccezione di aliunde perceptum (Cass. 17358/2018);

eccezione di pagamento (Cass. 14654/2015);

eccezione di interruzione della prescrizione (Cass. 14755/2018);

eccezione di nullità del contratto (Cass. 29578/2017);

eccezione di carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso (Cass. 11744/2018; 2951/2016);

eccezione di difetto di legitimatio ad causam (Cass. 943/2017).

50. Tuttavia, è preclusa in appello la formulazione di un'eccezione nuova in senso lato nel caso in cui la stessa, essendo fondata su elementi e circostanze non prospettati nel giudizio di primo grado e/o non rilevabili dagli atti, introduca in secondo grado un nuovo tema d'indagine, così alterando i termini sostanziali della controversia e determinando la violazione del principio del doppio grado di giurisdizione (Cass. 5051/2016; cfr. Cass. 9226/2018 con specifico riferimento all'eccezione di interruzione della prescrizione e Cass. 11744/2018 e 2951/2016 riguardo alla contestazione, da parte del convenuto, della titolarità del rapporto controverso).

51. E ciò perché, nel rito del lavoro, il divieto di "nova" in appello, ex art. 437 cod. proc. civ., non riguarda soltanto le domande e le eccezioni in senso stretto, ma è esteso alle contestazioni nuove, cioè non esplicitate in primo grado, sia perché l'art. 416 cod. proc. civ. impone un onere di tempestiva contestazione a pena di decadenza, sia perché nuove contestazioni in secondo grado, oltre a modificare i temi di indagine (trasformando il giudizio di appello da "revisio prioris instantiae" in "iudicium novum", estraneo al vigente ordinamento processuale), altererebbero la parità delle parti, esponendo l'altra parte all'impossibilità di chiedere l'assunzione di quelle prove alle quali, in ipotesi, aveva rinunciato, confidando proprio nella mancata contestazione ad opera dell'avversario (Cass. 4854/2014).

52. Il difetto di legitimatio ad causam, attenendo alla verifica, sempre secondo la prospettazione offerta dall'attore, della regolarità processuale del contraddittorio, è rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del giudizio (Cass. 943/2017), fatti salvi gli effetti dell'eventuale formazione del giudicato interno, ove il Tribunale abbia pronunciato sulla legittimazione e la questione non sia stata ritualmente riproposta in appello.

53. Non sono ammessi nuovi mezzi di prova, tranne il giuramento estimatorio, salvo che il collegio, anche d'ufficio, li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa. È salva la facoltà delle parti di deferire il giuramento decisorio in qualsiasi momento della causa (art. 437, comma 2, c.p.c.).

54. Stante l'esigenza di contemperare il principio dispositivo con quello della ricerca della verità materiale, il giudice, anche in grado di appello, ex art. 437 c.p.c., ove reputi insufficienti le prove già acquisite e le risultanze di causa offrano significativi dati di indagine, può in via eccezionale ammettere, anche d'ufficio, le prove indispensabili per la dimostrazione o la negazione di fatti costitutivi dei diritti in contestazione, sempre che tali fatti siano stati puntualmente allegati o contestati e sussistano altri mezzi istruttori, ritualmente dedotti e già acquisiti, meritevoli di approfondimento (Cass. 7694/2018).

Rinuncia agli atti e rinuncia all'appello

55. La rinuncia, in appello, agli atti di un giudizio investe soltanto gli atti del procedimento di gravame,

V'è necessità dell'accettazione dell'appellato, se costituito; se contumace, non occorre.

56. In tali ipotesi va dichiarata l'estinzione del giudizio (art. 306 c.p.c.) con passaggio in giudicato della sentenza impugnata (art. 338 c.p.c.)

57. La rinuncia all'impugnazione da parte dell'appellante equivale a rinuncia all'azione e pertanto non necessita, a differenza della rinuncia agli atti, di accettazione da parte dell'appellato (Cass. 23749/2011)

58. In tal caso va emessa pronuncia di rigetto dell'appello.

Rimessione della causa al primo giudice

Le ipotesi sono tassative.

A) Art. 353: rimessione al primo giudice per ragioni di giurisdizione

59. Se il giudice di primo grado ha declinato erroneamente la giurisdizione e v'è appello sul punto la Corte dichiara la giurisdizione dell'A.G.O. e rimette le parti al primo giudice.

60. Non è indispensabile fissare un termine per la riassunzione, perché il termine è fissato ex lege (tre mesi dalla notificazione della sentenza, ex art. 353, comma 2, c.p.c.); in ogni caso non si può fissare un termine diverso.

B) art. 354: rimessione per nullità della notificazione della citazione introduttiva, per omessa integrazione (necessaria) del contraddittorio, errata estromissione di una parte, per nullità della sentenza di primo grado priva della sottoscrizione del giudice, per riforma della sentenza che ha pronunciato sull'estinzione del processo.

61. Se ricorre una delle predette ipotesi, la Corte dichiara la nullità dell'impugnata sentenza e rimette la causa al primo giudice.

Vale quanto detto al punto 60. sul termine per la riassunzione.

C) Pronuncia sulle spese

62. La sentenza con cui il giudice d'appello, nei casi previsti dagli art. 353 e 354 c.p.c., riforma o annulla la sentenza di primo grado, rimettendo la causa al giudice a quo, hanno carattere definitivo, perché concludono il procedimento davanti al giudice di appello ed escludono un ulteriore potere decisorio dello stesso giudice che le ha pronunciate, sicché la liquidazione delle spese (per entrambi i gradi) va fatta in base

alla soccombenza effettiva in relazione all'unica questione dibattuta e decisa (Cass. SS.UU. 25774/2015).

D) Eccezione di nullità della sentenza in mancanza dei presupposti per la rimessione al primo giudice

63. In tali ipotesi, il giudice di appello, rilevata la nullità della sentenza, deve trattenere la causa e deciderla nel merito.

64. Tuttavia, è necessario, al tal fine, che l'impugnante (ri)proponga ritualmente le richieste e le argomentazioni di merito, a pena di inammissibilità dell'impugnazione sia per difetto di interesse della parte sia per la non corrispondenza della fattispecie al modello legale di impugnazione (Cass. 2053/2010).

Difetto di giurisdizione

65. Allorché il Tribunale abbia affermato la giurisdizione dell'A.G.O., anche implicitamente (n.b.: per consolidata giurisprudenza della S.C. ogniqualvolta il giudice pronuncia sentenza di merito, implicitamente afferma la sua giurisdizione e la sua competenza – ex multis Cass. 10265/2018 -) la parte che intende contestare tale riconoscimento è tenuta a proporre appello sul punto, eventualmente in via incidentale condizionata, trattandosi di parte vittoriosa (ex multis, Cass. SS.UU. 2605/2018)

66. Il rilievo d'ufficio del difetto di giurisdizione non è mai consentito ove il Tribunale abbia, espressamente o implicitamente, affermato la sua giurisdizione e non è stato proposto appello (principale o incidentale) perché sul punto si è formato giudicato interno (Cass. 10265/2018; 11340/2013).

67. Se il giudice di appello dichiara, in riforma della sentenza di primo grado, il difetto di giurisdizione dell'A.G.O., deve indicare, a norma dell'art. 59, l. 69/2009, il giudice munito di cognizione.

68. Per i giudizi instaurati dal 4/7/2009 il termine entro il quale la parte interessata deve riassumere il giudizio è di tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia (art. 59, comma 2), altrimenti il processo si estingue (art. 59, comma 4).

Per i giudizi instaurati prima del 4/7/2009, ove non sia stato indicato il termine per adire il giudice munito di giurisdizione, trova applicazione, in via analogica, quello di sei mesi previsto dall'art. 50 c.p.c., nella formulazione anteriore alla l. 69/2009 (Cass. 13734/2017).

69. Se il giudice di appello dichiara, in riforma della sentenza di primo grado, la giurisdizione dell'A.G.O., rimette le parti al primo giudice (vd. paragrafo precedente, lett. A, punti 59 e 60).

Difetto di competenza

70. Se il primo giudice si è dichiarato incompetente, è consentita la proposizione del solo regolamento di competenza (art. 42 c.p.c.).

71. Se il primo giudice si è dichiarato erroneamente competente e ha deciso nel merito la causa e l'appellante ripropone fondatamente la questione di competenza, non si dispone la rimessione ex artt. 353 e 354 c.p.c. al primo giudice ma si rimette la causa al giudice di primo grado competente.

Interruzione del giudizio – riassunzione - estinzione

72. Ai sensi dell'art. 110 c.p.c. quando la parte viene meno per morte o altra causa, il processo è proseguito dal successore universale o in suo confronto.

73. La disposizione si applica, per giurisprudenza consolidata della S.C., sia in caso di morte della persona fisica, sia in caso di estinzione di società e subentro di altra (ex multis, Cass. 7676/2012).

74. Ai sensi dell'art. 299 c.p.c. se prima della costituzione in cancelleria o all'udienza davanti al giudice istruttore sopravviene la morte oppure la perdita della capacità di stare in giudizio di una delle parti il processo è interrotto, salvo che coloro ai quali spetta di proseguirlo si costituiscano volontariamente, oppure l'altra parte provveda a citarli in riassunzione.

75. Tuttavia, ai fini dell'interruzione del processo, il verificarsi di uno degli eventi previsti dagli artt. 299 e 300 c.p.c. produce effetto solo se il procuratore della parte, cui si riferisce l'evento interruttivo, lo dichiara in udienza o lo notifica alle altre parti, senza che assuma rilievo la circostanza che l'evento interruttivo risulti dalla documentazione agli atti del processo (nella specie cancellazione di una società dal registro delle imprese), atteso che la valutazione dell'effettivo verificarsi di un danno in caso di prosecuzione del processo può essere utilmente compiuta solo dal procuratore (Cass. 10048/2018).

76. Pertanto, la morte della parte o la cancellazione di una società dal registro delle imprese, costituita in giudizio a mezzo di procuratore che tale evento non abbia dichiarato in udienza o notificato alle altre parti nei modi e nei tempi di cui all'art. 300 c.p.c., comporta, giusta la regola dell'ultrattività del mandato alla lite, che detto procuratore continua a rappresentare la parte come se l'evento interruttivo non si fosse verificato, con conseguente ammissibilità della notificazione dell'impugnazione presso di lui, ex art. 330, comma 1, c.p.c., senza che rilevi la conoscenza "aliunde" dell'avvenuta cancellazione da parte del notificante (in tema di società, Cass. 23563/2017).

77. La morte, la radiazione o la sospensione dall'albo dell'unico difensore a mezzo del quale la parte è costituita nel giudizio di merito determina automaticamente l'interruzione del processo anche se il giudice e le altre parti non ne abbiano avuto conoscenza (Cass. 790/2018).

78. Analogamente, l'apertura del fallimento determina, ipso iure, l'interruzione del processo ex art. 43, comma 3, l.fall. (aggiunto dall'art. 41 del d.lgs. n. 5 del 2006).

79. È da tempo acquisito il principio per cui nei casi di interruzione automatica del processo il termine per la riassunzione decorre non già dal giorno in cui l'evento interruttivo è accaduto, bensì dal giorno in cui esso è venuto a conoscenza della parte interessata alla riassunzione medesima (Corte Cost. 17/2010).

80. Pertanto, il termine per la riassunzione o la prosecuzione del processo interrotto per la morte, radiazione o sospensione del procuratore costituito di una delle parti in causa decorre non già dal giorno in cui si è verificato l'evento interruttivo, bensì da quello in cui la parte interessata alla riassunzione ne ha avuto conoscenza legale,

mediante dichiarazione, notificazione o certificazione, ovvero a seguito di lettura in udienza dell'ordinanza di interruzione (Cass. 3782/2015).

81. Nel caso specifico del fallimento, ai fini del decorso del termine trimestrale per la riassunzione è necessaria la conoscenza "legale" dell'evento interruttivo, acquisita cioè non in via di fatto, ma per il tramite di una dichiarazione, notificazione o certificazione rappresentativa dell'evento che determina l'interruzione del processo, assistita da fede privilegiata. (Cass. 8640/2018).

82. Il processo deve essere proseguito o riassunto entro il termine perentorio di tre mesi (o di sei mesi per i giudizi instaurati prima del 4/7/2009) dall'interruzione, altrimenti si estingue (art. 305 c.p.c.).

83. Per i giudizi instaurati dal 4/7/2009, l'estinzione opera di diritto ed è dichiarata, anche d'ufficio (con ordinanza del giudice istruttore ovvero) con sentenza del Collegio (art. 307 c.p.c., nuova formulazione); per i giudizi instaurati prima del 4/7/2009 l'estinzione opera di diritto, ma deve essere eccepita dalla parte interessata prima di ogni altra difesa (art. 307 c.p.c., vecchia formulazione).

Liquidazione delle spese giudiziali

84. Il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata (che determina l'automatica caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese) deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata (ex art. 336 c.p.c.) a un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione (ex multis Cass. 9064/2018).

85. Quando il giudice compensa in parte le spese può adottare varie formule (del tipo: compensa le spese di primo grado e condanna il soccombente a quelle del secondo grado; conferma la statuizione di primo grado e compensa in tutto o in parte quelle del secondo grado ecc.), ma trattasi sempre di una mera modalità di liquidazione, anche per relationem, da operarsi, comunque, in base all'esito complessivo del giudizio e non all'esito specifico di vari gradi del processo.

86. Analogo principio (dell'esito finale del giudizio) va applicato quando il giudice di appello pronuncia in sede di rinvio da Cassazione: la parte soccombente è tenuta al pagamento delle spese relative a tutti i gradi del processo, ivi compreso il giudizio di Cassazione, ancorché in questo fosse risultata totalmente vincitrice (ex multis, Cass. 20289/2015).

87. Nella liquidazione del *quantum* il giudice di appello è totalmente autonomo e non è vincolato dalla statuizione del primo giudice (cioè, può liberamente determinare le spese in misura maggiore o minore).

88. Tuttavia, se la parte che impugna ha vinto parzialmente in primo grado e, in appello, vede accolta per intero la domanda (o in misura maggiore), il giudice di

appello non potrà liquidare, per il primo grado, meno di quanto liquidato dal Tribunale.

89. Il giudice di appello, infatti, pur potendo modificare la regolamentazione delle spese con riferimento all'esito della lite, non può, per l'effetto parzialmente devolutivo dell'appello, espresso nel principio "tantum devolutum quantum appellatum", provvedere d'ufficio ad una loro diversa liquidazione, se la parte soccombente non se ne è doluta (Cass. 8639/1987, richiamata da Cass. 7373/1994).

90. Compensate parzialmente dal giudice di primo grado le spese di lite, l'appello proposto sul punto della loro insufficiente liquidazione non devolve al giudice di secondo grado la diversa questione della loro parziale compensazione (Cass. 18829/2007).

91. Il valore della controversia va fissato sulla base del criterio del "disputatum" (ossia di quanto richiesto nell'atto introduttivo del giudizio ovvero nell'atto di impugnazione parziale della sentenza); così, ad esempio, ove il giudizio di secondo grado abbia per oggetto esclusivo la valutazione della correttezza della decisione di condanna di una parte alle spese del giudizio di primo grado, il valore della controversia, ai predetti fini, è dato dall'importo delle spese liquidate dal primo giudice, costituendo tale somma il "disputatum" posto all'esame del giudice di appello (Cass. 6259/2014).

92. Se le spese vengono liquidate in favore della parte che ha promosso il giudizio il valore della controversia è rappresentato dalla somma ad essa liquidata e non da quella domandata.

Se, invece, la domanda attorea viene rigettata, il valore della causa è costituito dall'intera somma domandata.

93. Non sussistendo più il vincolo legale della inderogabilità dei minimi tariffari presente nel previgente sistema di liquidazione dei onorari professionali (L. n. 794 del 1942, art. 24; cfr. anche Cass. n. 18167/2015, sebbene in riferimento al precedente D.M. n. 140 del 2012), i parametri di determinazione del compenso per la prestazione defensionale in giudizio e le stesse soglie numeriche di riferimento previste dal D.M. n. 55 del 2014, con i relativi aumenti e diminuzioni, costituiscono criteri di orientamento della liquidazione del compenso, individuando, al contempo, la misura economica standard (quella media) del valore della prestazione professionale. Sicché, solo in caso di scostamento apprezzabile dai valori medi della tabella allegata al D.M. n. 55 del 2014, il giudice è tenuto ad indicare i parametri che hanno guidato la liquidazione del compenso; scostamento che può anche superare i valori massimi o minimi determinati in forza delle percentuali di aumento o diminuzione, ma in quest'ultimo caso fermo restando il limite di cui all'art. 2233 c.c., comma 2, che preclude di liquidare, al netto degli esborsi, somme praticamente simboliche, non consone al decoro della professione (Cass. 30286/2017; 20790/2017).

94. Tuttavia, l'attuale formulazione dell'art. 4 D.M. 37/2018 (che ha introdotto modifiche al D.M. 55/2014) è nel senso che il giudice non può scendere al di sotto dei parametri minimi.

Compensazione delle spese giudiziali

95. A fronte del vecchio testo dell'art. 92 comma 2 c.p.c., frutto della modifica apportata con l. 69/2009, che prevedeva la possibilità di compensare le spese tutte le volte nelle quali si fosse in presenza di gravi ed eccezionali ragioni, con la riforma attuata con d.l. 132/2014, il ricorso alla compensazione, totale o parziale, era stato confinato alle sole ipotesi di soccombenza reciproca, assoluta novità della questione trattata e mutamento della giurisprudenza nelle questioni dirimenti.

96. La Corte Cost., con sentenza n. 77/2018 ha dichiarato incostituzionale l'art. 92 c.p.c. nella parte in cui non prevede la possibilità di compensazione per "gravi ed eccezionali ragioni", da intendersi, tuttavia, per ipotesi analoghe a quelle tipizzate espressamente nell'art. 92 co. 2 c.p.c., ovvero che siano di pari o maggiore gravità ed eccezionalità, sicché "l'assoluta novità della questione trattata" e il "mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti" assumono la funzione di parametro di riferimento per la determinazione dell'area di operatività della norma.

97. La Corte Cost. ha escluso però che possa costituire grave ed eccezionale ragione la qualità soggettiva di una delle parti e, in particolare, il fatto che il soggetto soccombente sia un lavoratore.

98. La compensazione, quando ricorrono i presupposti, è facoltativa e mai obbligatoria.

Se il giudice non compensa non è tenuto a motivare e la statuizione è incensurabile in Cassazione.

Può essere invece sindacata dalla Cassazione la disposta compensazione, se la parte interessata deduce che non ne ricorrevano i presupposti.

99. La parziale compensazione delle spese postula che ci sia una parte che è risultata (per così dire) maggiormente vincitrice o meno perdente.

Tale parte deve, pertanto, conseguire un risultato utile dalla sentenza.

Ne consegue che in nessun caso, per effetto della parziale compensazione, la parte potrà essere costretta a versare al suo difensore un importo che, di fatto, azzeri l'esito favorevole del giudizio.

Ciò può accadere nelle cause in cui la somma complessivamente liquidata alla parte vincitrice è alquanto bassa ed economicamente incomparabile rispetto alle spese processuali.

Sarà opportuno, in tali casi, non compensare e determinare le spese, preferibilmente nella misura minima, parametrando sul valore della prestazione (non domandata ma) liquidata in favore della parte vincitrice.

100. Il rigetto, in sede di gravame, della domanda, meramente accessoria, ex art. 96 c.p.c., a fronte dell'integrale accoglimento di quella di merito proposta dalla stessa parte, in riforma della sentenza di primo grado, non configura un'ipotesi di parziale e reciproca soccombenza, né in primo grado né in appello, sicché non può giustificare la compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 c.p.c. (Cass. 9532/2017).